

Allegato 1) alla Lettera di Invito

CAPITOLATO TECNICO - ATTIVITA' DI SOCCORSO PIANO ESTIVO 2017

Descrizione del servizio

Normativa di riferimento

Lo svolgimento del servizio oggetto dell'aggiudicazione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate dai concorrenti:

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- b) Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- c) D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- d) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992";
- e) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 2/12/1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni;
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118";
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti 29 ottobre 2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze";
- j) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»;
- k) Legge Regione Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private";
- l) Legge Regione Lazio n. 29 del 28 giugno 1993 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio";
- m) Legge Regione Lazio n. 22 del 1 settembre 1999 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo".

Definizioni e Acronimi

Nell'ambito del presente Documento, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni.

- **Ares 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118.
- **Ente:** ente che è risultato aggiudicatario del servizio.
- **Mezzi di Soccorso:** autoambulanze.
- **MSB:** ambulanza di soccorso con infermiere, barelliere e autista.
- **MSA:** ambulanza di soccorso con medico, infermiere, barelliere e autista.
- **H24:** orario di servizio senza soluzioni di continuità.
- **H12:** orario di servizio diurno o notturno, della durata di 12 ore (es. 09:00 - 21:00 – sulla base delle indicazioni della C.O.).
- **DPI:** dispositivi di protezione individuale.

3

- **Centrale Operativa (C.O.):** Centrale Operativa dell'Ares 118 che svolge i compiti di gestione e coordinamento della risposta all'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio di propria competenza.
- **Collocazione:** posizione territoriale specificata in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale si devono collocare, entro il raggio di 500 m, i medesimi in attesa della chiamata, in una sede di stazionamento. Nel caso di stazionamenti corrispondenti a specifiche indicazioni topografiche, ad esempio Piazza Esedra, il mezzo non può in ogni caso collocarsi al di fuori del perimetro del riferimento ricevuto.
- **Sede di Stazionamento:** area di sosta di mezzi e dei relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente.
- **Località di competenza:** luoghi che i mezzi di soccorso dislocati in ciascuna sede di stazionamento devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono attivati dalla Centrale Operativa a svolgervi interventi di soccorso.
- **Attivazione:** disposizione d'intervento da parte della C.O. dell'Ares 118 competente territorialmente.
- **Fermo mezzi:** blocco del mezzo conseguente all'incapacità dello stesso a garantire il soccorso per avaria meccanica o carenze di risorse strumentali/umane.
- **Elenco dei Fornitori:** "Elenco dei Fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118" formato con:
 - i. Deliberazione n. 52 del 24/01/2014 "Bando permanente di individuazione delle Associazioni e degli Enti Commerciali a supporto/integrazione delle attività ARES 118";
 - ii. Deliberazione n. 343 del 27/11/2014 "Istituzione Albo fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118" e successive integrazioni.
- **Domanda:** domanda formulata dall'Ente per l'iscrizione all'"Elenco dei Fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118" di cui al precedente punto.

Attività oggetto dell'affidamento

L'Ente si rende disponibile ad assicurare il servizio di soccorso sanitario in area extra ospedaliera durante il periodo estivo nelle località di maggior afflusso turistico di cui all'allegato 1) denominato Elenco lotti e CIG parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico.

Tale affidamento deve essere svolto in modo continuativo con lo stesso mezzo ed equipaggio dedicati nel periodo stabilito.

Modalità di svolgimento del servizio

L'attività di soccorso consiste nell'assicurare la presenza di personale e dei mezzi descritti, per turno o per fascia oraria, presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo definito dalla Centrale Operativa, e ad effettuare i soccorsi richiesti secondo le modalità previste dalla stessa Centrale Operativa.

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti contrattuali con ARES 118.

Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa dell'Ares 118 competente per territorio, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione in tempo reale di tutte le fasi.

Le prestazioni sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività previste nei documenti di gara.

Il servizio è organizzato tramite Sedi di Stazionamento, presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, durante l'attesa dell'attivazione da parte della Centrale Operativa dell'Ares 118.

Mezzi di soccorso - Elenco dei mezzi

Nella presentazione dell'offerta tecnica, si deve produrre l'elenco dei mezzi di soccorso che vengono offerti per l'esecuzione del servizio di cui si tratta, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, determina di autorizzazione regionale, tipologia di mezzo primario o sostitutivo.

E' consentita la possibilità di presentare offerta per più di un Lotto.

Non è consentito di offrire lo stesso mezzo su lotti diversi, pena l'esclusione.

Flussi informativi, privacy e riservatezza

sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla Centrale Operativa, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla CO, le schede di soccorso dei singoli interventi in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati. La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

Le schede di soccorso sono fornite dall'Ares 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle Centrali Operative territorialmente competenti, secondo le disposizioni dell'Ares 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Ente si impegna a designare all'atto dell'avvio del servizio il responsabile PRIVACY del trattamento dei dati dei quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività di soccorso oggetto del presente affidamento da rendere sull'apposita modulistica in allegato al Regolamento Privacy di cui alla deliberazione n. 285 del 13.7.2015.

Obblighi assicurativi

L'Ente solleva l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso ed il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente documento, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è pertanto tenuto:

- a stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'ARES 118, le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo);
- a stipulare per il personale le assicurazioni per danni a sé o a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive, se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare deve stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività oggetto di contratto e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza;
- a stipulare per il personale le polizze assicurative obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Detta polizza tiene indenne ARES 118, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Ente possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale per ARES 118 e, pertanto, qualora l'Ente non fosse in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3

L'Ente è tenuto a fornire al momento dell'affidamento/aggiudicazione copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale e a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione del contratto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'Ente dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali copia della denuncia assicurativa.

Dotazioni

L'Ente deve attrezzare tutti i mezzi di soccorso con le dotazioni farmacologiche e presidi sanitari contenute nella check list consegnata da parte della Centrale Operativa Ares 118 di riferimento e comunque legata ai protocolli e procedure di C.O..

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale.

I soli farmaci ed i presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli di C.O., risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'Ares 118 all'Ente, con addebito dei relativi costi.

I presidi, gli strumenti e le schede da utilizzare nella gestione di eventuali maxi emergenze ed eventi maggiori sono descritti nei corsi di formazione, sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118 e sono da riconsegnare al termine del rapporto.

Per tutta la durata dell'aggiudicazione del servizio, l'Ente deve rendersi disponibile ad utilizzare eventuali strumenti e/o dotazioni che l'Ares 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio.

Altri obblighi

L'Ente, per tutta la durata del rapporto, deve presentare il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e produrre la documentazione delle procedure in essere al momento dell'aggiudicazione.

Disciplina contrattuale in senso stretto

Oneri dell'aggiudicatario

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, negli Atti di Gara e nella Offerta nonché nella vigente normativa.

Sono a carico dell'Ente, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione del servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico dell'Ente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. A tal fine, l'Ente dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti di ARES 118, assumendosene ogni relativa alea.

3

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

I servizi da svolgersi presso gli uffici e/o locali di ARES 118 dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e l'attività istituzionale del Committente. Le modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati. L'Ente prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei servizi, gli uffici, i locali e le aree di ARES 118 continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Committente e/o da terzi autorizzati. L'Ente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ARES 118 e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'Ente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati.

L'Ente si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Obbligazioni specifiche dell'Ente

Oltre alle obbligazioni già previste nel presente Capitolato, negli Atti di Gara e nella Offerta, l'Ente si impegna, in aggiunta a oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato o nel Contratto, a:

- a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118;
- b) non opporre all'Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- c) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione dei servizi da parte dell'Ente attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR n. 207/2010, per ciascun Lotto.

Nel servizio oggetto del presente Capitolato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nei Dirigenti delle Centrali Operative provinciali di competenza dei singoli Lotti.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei servizi ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Ente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Ente è quello che risulta dal Verbale di Aggiudicazione.

5

I costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario, in relazione al presente appalto, indicati nella Offerta, si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel corrispettivo e nei prezzi.

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni capitolari; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e di Capitolato e che gli stessi sono dovuti unicamente all'Ente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Ente dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Ente di ogni relativo rischio e/o alea.

Verifica e controllo

Durante la vigenza del servizio, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

Il controllo può essere effettuato dal Direttore della Centrale Operativa, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato. L'ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dal contratto, il Direttore della C.O., sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità descritte nella seguente tabella.

Non conformità e sanzioni

con sanzione espressa in valore economico per ciascun rilievo		
Non Conformità	Penalità	Note
Mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione	€ 300	
Interruzione dell'operativa dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
Inosservanza delle indicazioni e procedure della C.O.	€ 300	se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
Mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
Mancanza di inventario con n. serie apparecchiature	€ 300	
Incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
Mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
Mancanza del libretto del mezzo	€ 500	
Incompleta o carente utilizzo del libretto	€ 500	
Mancata comunicazione di incapacità al soccorso (avaria apparecchiatura salvavita, mancanza di figura professionale sanitaria)	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Utilizzo di un mezzo che ha superato i requisiti previsti (immatricolazione)	€ 1.000	

5

con sanzione espressa in valore economico per ciascun rilievo		
Non Conformità	Penalità	Note
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1.000	
Non immediata trasmissione dei certificati abilitanti	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1.000	
Mancanza del barelliere	€ 500	
Mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggi e targa	€ 1.000	
Orari di lavoro superiori a 24h	€ 1.000	
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	€ 300	
Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
Mancata formazione ai rischi lavorativi	€ 1.000	
Mancata disponibilità/utilizzo DPI	€ 1.000	
Non applicazione delle procedure interne privacy	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1.000	A test mancato

L'Ente è tenuto a corrispondere le penali sopra stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Ente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Ente da ARES 118 e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Ente medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Ente, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'Ente prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ARES 118 si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

5

Per i soli casi in cui ciò sia espressamente previsto, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Ente sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto ad ARES 118 tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata, comunicazione nel termine, la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

La penale sarà comminata dal Responsabile del Procedimento. È ammessa, su motivata richiesta dell'Ente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di ARES 118. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Ente.

In caso di escussione della cauzione definitiva in dipendenza dell'applicazione delle penali, l'Ente ha l'obbligo di reintegrare la detta cauzione entro 10 giorni dalla richiesta di ARES 118.

Recesso e risoluzione

ARES 118 può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione del contratto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Ferme tutte le ipotesi di risoluzione altrove previste nel presente contratto, nel presente Capitolato o negli atti di gara, ARES 118 ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata a/r, all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, le prestazioni eseguite saranno oggetto di pagamento nei limiti dell'arricchimento del Committente e, pertanto, con decurtazione del 15% rispetto a quanto dovuto applicando i prezzi contrattuali;
- b) perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- c) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione, fermo quanto previsto dall' dlgs n. 50/2016 per il caso di ATI;
- d) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente Capitolato;
- e) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES 118, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- g) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente nel corso della procedura di gara;
- i) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli dichiarati nell'offerta;
- j) per fraudolenza amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificata;
- m) in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di disponibilità per attività diverse dall'oggetto del contratto;
- n) in caso di mancanza di consegna della documentazione assicurativa

- o) in caso di personale che non ha completato il percorso formativo clinico dopo 30 giorni;
- p) svolgimento da parte di personale non volontario di più del 50% dei turni;
- q) in caso di mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- r) in caso di presenza di lavoro nero;
- s) in caso di mancato spostamento dello stazionamento rispetto alle nuove esigenze;
- t) in caso di gravi o ripetute inadempienze D. Lgs. n. 81/2008;
- u) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza;
- v) qualora l'Ente ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti l'equipaggio e alle caratteristiche del mezzo;
- w) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 1/1000 oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1/100);
- x) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3);
- y) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi);
- z) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- aa) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- bb) sub appalto o in genere sub affidamento;
- cc) cessione in tutto o in parte del contratto;
- dd) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e alla normativa vigente;
- ee) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento del presente Contratto.

La risoluzione sarà risolta sulla base degli esiti dei controlli il Direttore della Centrale ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato.

Fuori dei precedenti casi, quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta che comportamenti del Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Ente.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Ente, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente abbia risposto, ARES 118 su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Ente rispetto alle previsioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 36 ore e superiore a 72 ore, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Ente, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ARES 118, su proposta del Responsabile del Procedimento, può deliberare la risoluzione del contratto.

ARES 118 si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tutti i casi di risoluzione è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere all'Ente, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare il servizio nei modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 come previsto nella Lettera d'invito.

5

Obblighi di tutela dei lavoratori

per lo svolgimento del servizio aggiudicato nel rispetto della normativa di riferimento, ad impiegare personale regolarmente assunto in rapporto di dipendenza.

Nella gestione dei rapporti con il personale, l'Ente è altresì tenuto a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Ente dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

L'Ente si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Ente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n. 207/2010.

Rappresentante dell'Ente e Responsabile del contratto

L'Ente, entro i 10 giorni successivi alla stipula del contratto, ovvero comunque prima dell'avvio del servizio d'urgenza, dovrà depositare presso ARES 118 copia autentica dell'atto pubblico di nomina di un suo rappresentante e procuratore (di seguito "Rappresentante dell'Ente"), con elezione del relativo domicilio nel Comune della C.O. di riferimento, cui l'Ente dovrà conferire tutti i poteri necessari per l'esecuzione del Servizio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il potere di riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo in attuazione del contratto e prendere atto della eventuale sospensione del contratto medesimo. Il Rappresentante dell'Ente dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere su semplice richiesta anche verbale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto il personale non di gradimento dell'Amministrazione.

L'Ente comunicherà tempestivamente ad ARES 118 mediante raccomandata A/R ogni modifica, cessazione o la decadenza dall'incarico del suddetto rappresentante; in difetto dette modifiche, cessazioni e/o decadenze non saranno opponibili ad ARES 118.

La nomina del Rappresentante dell'Ente non limita in alcun modo la responsabilità dell'Ente che resta unico e diretto responsabile dell'operato del proprio rappresentante con promessa di rato e valido dell'operato del medesimo e senza necessità di ratifiche o conferme di sorta.

ARES 118 ha diritto di esigere, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la sostituzione immediata del Rappresentante dell'Ente, facendone motivata richiesta scritta, senza che per ciò l'Ente o il Rappresentante dell'Ente possano accampare pretese di sorta.

Avvio dell'esecuzione dei servizi

L'Ente dovrà dare inizio al Servizio ricevuta la relativa comunicazione da parte di ARES 118.

Qualora trascorsi 180 giorni dalla stipula del contratto detta comunicazione non sia intervenuta, l'Ente potrà esclusivamente formulare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Ente avrà diritto ad un indennizzo a titolo di rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto indicato nell'Offerta: a) 1% per la parte dell'importo fino a 258.228 euro; b) 0,50 % per la eccedenza fino a 1.549.370 euro; c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.370 euro. Oltre alle suddette spese, l'Ente non avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal

3

ritardo e quindi nessun altro compenso o indennizzo spetterà allo stesso. In caso di rigetto dell'istanza e ove si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Ente non avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà apposito verbale di avvio del Servizio in contraddittorio con l'Ente. Detto verbale dovrà contenere i seguenti elementi: a) l'indicazione delle aree in cui l'Ente svolgerà il servizio; b) la descrizione dei mezzi e del personale messi a disposizione dell'Ente per lo svolgimento del servizio; c) la presa d'atto di insussistenza di impedimenti all'avvio del servizio.

Qualora l'Ente intenda far valere pretese derivanti da qualsivoglia circostanza intervenuta fino alla data di detto verbale, a pena di decadenza, l'Ente sarà tenuto a farne motivata menzione nel verbale, con puntuale formulazione dell'addebito mosso ad ARES 118.

Durata dei servizi

I servizi avranno la durata presumibile dal 17/06/2016 al 17/09/2016.

In ogni caso, il rapporto contrattuale perdurerà per il tempo occorrente a garantire il servizio per l'emergenza estiva qualora ARES 118 valuti necessario estenderne la durata per qualsivoglia ragione.

Per l'effetto, l'Ente sarà obbligato ad eseguire il Servizio per il tempo stabilito al precedente comma, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo, rimborso, indennizzo o risarcimento, assumendo al riguardo l'alea della maggiore onerosità.

Sospensione dei servizi

Qualora qualsivoglia circostanza impedisca temporaneamente ovvero comunque renda provvisoriamente inutile per le finalità del Committente la prosecuzione del Servizio, ARES 118, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni della sospensione e la prevedibile durata del periodo di sospensione.

Per le finalità che precedono, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compilerà verbale della sospensione del Servizio indicando le ragioni che hanno determinato la sospensione, la sua prevedibile durata, le eventuali cautele per la ripresa del Servizio, i mezzi ed il personale esistenti dell'Ente che rimangano eventualmente nei luoghi ove il Servizio era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione dovrà essere sottoscritto per presa d'atto dall'Ente.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compilerà verbale di ripresa del Servizio, che pure dovrà essere sottoscritto dall'Ente per presa d'atto.

Resta inteso che per la sospensione del Servizio di cui al presente articolo non spetterà all'Ente alcun risarcimento e/o indennizzo.

Divieto di cessione del contratto e Subappalto

È fatto espresso divieto all'Ente di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione del servizio.

Contestazioni

L'Ente è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare la regolare prestazione del Servizio, quale che sia la contestazione.

Le eventuali riserve o contestazioni dell'Ente devono essere presentate a pena di decadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi, pena decadenza, entro i 15 giorni successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Ente. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle

5

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Ente ritiene gli siano dovute.

Tali riserve dell'Ente saranno definite ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario.

Disciplina dei crediti

I crediti di cui l'Ente sia titolare verso ARES 118 non potranno essere ceduti a terzi neppure sotto forma di trasferimento d'azienda, senza autorizzazione della Amministrazione.

L'Ente non potrà in ogni caso compensare i propri crediti nei confronti del Committente, nascenti dal Contratto, con qualsiasi debito dell'Ente medesimo verso ARES 118.

Ultimazione del servizio e Verifica di Conformità

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione del servizio, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, DPR n. 207/2010

Fermo restando quanto altrove nel presente Capitolato previsto in tema di verifiche e controlli, il servizio oggetto del presente Capitolato è soggetto a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei servizi.

Tenuto conto della natura del contratto, la Verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione. Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità si svolge nei modi indicati e previsti dall'art. 312 all'art. 324 del DPR n. 207/2010.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo dei servizi eseguiti e allo svincolo della cauzione prestata dall'Ente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Comunicazioni

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Ente al momento del loro ricevimento da parte del Rappresentante dell'Ente. Le comunicazioni ad ARES 118 dovranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento.

Controversie

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, relative all'interpretazione, esecuzione, annullamento e/o risoluzione del contratto o comunque ogni controversia inerente il contratto stesso che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti, sono devolute alla competenza del Foro di Roma, ogni altro foro escluso.

A seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio, il contratto oggetto del presente Capitolato potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi da ARES 118 all'Ente. In tal caso, l'Ente nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra-contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Riservatezza

L'Ente assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. E' in facoltà di ARES 118 verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.

Rispetto D. Lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa del reato)

L'Ente si obbliga a rispettare le prescrizioni ed ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Spese di contratto e accessorie

Sono a carico dell'Ente e dovranno essere integralmente rimborsate le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti, stampati, e/o disegni ed elaborati in genere occorrenti all'affidamento ed all'esecuzione del servizio.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico dell'Ente.

Il presente Capitolato Tecnico è integrato dall'allegato - (elenco lotti territoriali e CIG).

5